

Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹,
in esecuzione dell'Accordo OMC del 30 marzo 2012² sugli appalti pubblici (Accordo OMC);

in esecuzione degli articoli 3 e 8 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;
in esecuzione dell'articolo 3 dell'allegato R della Convenzione del 4 gennaio 1960⁴ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio;

in esecuzione di altre convenzioni internazionali che prevedono impegni in materia di accesso al mercato nel settore degli appalti pubblici;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...⁵,

decreta:

Capitolo 1: Scopo e definizioni

Art. 1 Scopo

La presente legge persegue:

- a. l'impiego economico dei fondi pubblici, tenendo conto dello sviluppo sostenibile;
- b. la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
- c. la parità di trattamento e la non discriminazione degli offerenti;
- d. il promovimento della concorrenza efficace tra gli offerenti, in particolare adottando misure contro patti di non concorrenza e contro la corruzione.

Art. 2 Definizioni

Sempreché le disposizioni che seguono non contengano una definizione, nella presente legge si considerano:

RS

- 1 RS **101**
- 2 RS ...
- 3 RS **0.172.052.68**
- 4 RS **0.632.31**
- 5 FF ...

- a. *offerenti*⁶: persone fisiche o giuridiche, istituzioni pubbliche o gruppi di siffatte persone o istituzioni che offrono sul mercato l'esecuzione di prestazioni edili, l'edificazione di un'opera edile, la fornitura di beni e la fornitura di prestazioni di servizio o che concorrono a un bando pubblico;
- b. *condizioni di lavoro*: disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni di lavoro usuali sul posto e nel ramo settoriale;
- c. *disposizioni in materia di protezione dei lavoratori*: le disposizioni determinanti del diritto pubblico del lavoro, comprese le disposizioni della legge del 13 marzo 1964⁷ sul lavoro e del pertinente diritto di esecuzione, nonché le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni;
- d. *bando*: avviso pubblico di un committente con l'invito a presentare una domanda di partecipazione o a depositare un'offerta;
- e. *documentazione del bando*: informazioni dettagliate sull'aggiudicazione di una commessa pubblica;
- f. *asta elettronica*: strumento con cui gli offerenti presentano mediante mezzi elettronici e diverse iterazioni prezzi o altri criteri di offerta quantificabili, dai quali risulta una graduatoria o un nuovo ordinamento delle offerte;
- g. *beni o prestazioni di servizio commerciali*: beni o prestazioni di servizio generalmente offerti o venduti sul mercato e solitamente acquistati da acquirenti non pubblici per scopi non pubblici;
- h. *imprese pubbliche*: imprese sulle quali le autorità dello Stato possono esercitare direttamente o indirettamente un influsso dominante a motivo di proprietà, di partecipazione finanziaria o di pertinenti disposizioni in materia di imprese. Si presume un influsso dominante se l'impresa è finanziata in maggioranza dallo Stato o da altre imprese pubbliche, se la sua direzione soggiace alla vigilanza dello Stato o di altre imprese pubbliche o se i suoi organi di gestione, di direzione o di vigilanza constano in maggioranza di membri che sono stati designati dallo Stato o da altre imprese pubbliche;
- i. *imprese private*: persone fisiche e imprese di qualsiasi forma giuridica che non sono imprese pubbliche;
- j. *contratto quadro*: accordo tra uno o più committenti e uno o più offerenti con lo scopo di stabilire le condizioni delle commesse da aggiudicare sull'arco di un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda il loro prezzo e se del caso i quantitativi prospettati;
- k. *autorità dello Stato*: lo Stato, le collettività territoriali, le istituzioni di diritto pubblico e le associazioni che constano di una o più di queste collettività o istituzioni di diritto pubblico;

⁶ Per rendere la lettura più scorrevole nella presente legge viene utilizzata soltanto la forma maschile.

⁷ RS 822.11

- l. *settore dei trattati internazionali*: impegni internazionali della Svizzera nel contesto degli appalti pubblici;
- m. *specificazioni tecniche*: esigenze imperative dell'oggetto dell'acquisto che ne stabiliscono le caratteristiche, comprese la qualità, la prestazione, la sicurezza e le dimensioni o che ne fissano la procedura di produzione oppure ne disciplinano le esigenze in fatto di terminologia, di simboli, di imballaggio, di marcatura e di etichettatura;
- n. *elenco*: elenco di offerenti che secondo la decisione del committente adempiono a motivo della loro idoneità le condizioni di assunzione di commesse pubbliche;
- o. *prestazioni periodiche*: prestazioni sempre richieste in medesimo genere e qualità sull'arco di un periodo prolungato.

Capitolo 2: Campo d'applicazione

Sezione 1: Campo d'applicazione soggettivo

Art. 3 Principio

Sempreché non sia altrimenti disciplinato qui appresso, la presente legge si applica, all'interno e all'esterno del settore dei trattati internazionali, alle commesse pubbliche dei committenti sottoposti.

Art. 4 Committenti

¹ Sempreché non sia applicabile una disposizione legale contraria, alla presente legge sottostanno come committenti:

- a. le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata secondo l'articolo 2 della legge del 21 marzo 1997⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione e le relative prescrizioni di esecuzione nella versione valida al momento del bando;
- b. le autorità giudiziarie della Confederazione (eccettuati i tribunali militari);
- c. il Ministero pubblico della Confederazione;
- d. i Servizi del Parlamento; e
- e. i beneficiari di aiuti finanziari della Confederazione, se acquistano beni, prestazioni di servizio e prestazioni edili finanziati con fondi pubblici per oltre il 50 per cento dei costi complessivi.

² Le autorità dello Stato e le imprese pubbliche e private che forniscono prestazioni pubbliche di servizio e sono dotate di diritti esclusivi o speciali sottostanno alla presente legge a condizione che effettuino attività in uno dei seguenti settori in Svizzera, ma unicamente nel caso di acquisti per il settore di attività descritto, non però per le

loro altre attività e soltanto se tali attività non sono esposte a una concorrenza efficace, né sono esentate dall'assoggettamento alla legge ai sensi dell'articolo 7:

- a. la messa a disposizione o l'esercizio di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile o l'approvvigionamento di queste reti in acqua potabile,
- b. la messa a disposizione o l'esercizio di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di energia elettrica o l'approvvigionamento di queste reti in energia elettrica;
- c. la messa a disposizione dei vettori aerei di aeroporti o di altri terminali di trasporto;
- d. la messa a disposizione dei vettori nel traffico lacustre o fluviale di porti o di altri terminali di trasporto;
- e. la messa a disposizione di servizi postali in virtù di un diritto esclusivo (servizio riservato ai sensi della legge del 17 dicembre 2010⁹ sulle poste);
- f. la messa a disposizione o l'esercizio di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel settore dei trasporti su rotaia; sono escluse dal settore dei trattati internazionali tutte le attività che non sono in relazione diretta con il settore dei trasporti;
- g. la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo della produzione, del trasporto o della distribuzione di gas o di calore o l'approvvigionamento di queste reti in gas o calore; oppure
- h. lo sfruttamento di un'area geografica delimitata per la prospezione o l'estrazione di petrolio, gas, carbone o altri combustibili solidi.

³ Il terzo che esegue l'acquisto per conto di uno o più committenti sottostà alla presente legge come il committente che rappresenta.

Art. 5 Diritto applicabile

¹ Se più committenti sottoposti al diritto federale e ai quali si applicano valori soglia differenti partecipano a un appalto, per la totalità dell'appalto sono determinanti i valori soglia del committente che assume la maggior parte del finanziamento.

² Se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale partecipano a un appalto, è applicabile la legislazione in materia della collettività il cui committente assume la maggior parte del finanziamento. La presente legge non si applica se la quota cantonale supera complessivamente la quota della Confederazione.

³ In deroga ai principi che precedono, più committenti partecipanti a un appalto sono autorizzati a sottoporre di comune accordo questo appalto al diritto di un committente partecipante.

⁴ Le imprese pubbliche o private che dispongono di diritti esclusivi o speciali conferiti dalla Confederazione o che eseguono compiti nell'interesse nazionale possono scegliere di sottoporre i loro appalti al diritto della loro sede o al diritto federale.

⁹ RS 783.0

⁵ Ai fini dell'applicazione della normativa sugli appalti pubblici sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

Art. 6 Offerenti

¹ La presente legge è applicabile agli offerenti della Svizzera, a quelli degli Stati contraenti dell'Accordo del 30 marzo 2012 sugli appalti pubblici e a quelli di altri Stati nei confronti dei quali la Svizzera si impegna contrattualmente a garantire l'accesso al mercato, di volta in volta nel quadro degli impegni assunti reciprocamente.

² Gli offerenti degli altri Stati sono autorizzati a presentare offerte all'infuori del settore dei trattati internazionali a condizione che questi Stati accordino la reciprocità. Gli appalti nel quadro della legge del 4 ottobre 1991¹⁰ sul transito alpino non sottostanno alla riserva della reciprocità.

³ Il Consiglio federale tiene un elenco degli Stati che accordano un accesso paragonabile ed effettivo ai loro mercati pubblici. L'elenco viene aggiornato periodicamente e pubblicato.

Art. 7 Esenzione dei committenti settoriali

¹ Se su un mercato settoriale ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 esiste una concorrenza efficace, il Consiglio federale esenta integralmente o parzialmente gli appalti su questo mercato dall'applicazione della presente legge su richiesta di un committente o dell'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp). L'esenzione si applica anche agli appalti degli altri committenti che operano sul medesimo mercato settoriale.

² Il Consiglio federale consulta la Commissione della concorrenza, i Cantoni e learchie economiche interessate. La Commissione della concorrenza può pubblicare la sua perizia nel rispetto del segreto d'affari.

³ Il Consiglio federale può disciplinare più dettagliatamente la procedura previa consultazione dell'OiAp.

Sezione 2: Campo d'applicazione oggettivo

Art. 8 Commessa pubblica

¹ Una commessa pubblica è un contratto concluso tra uno o più committenti e uno o più offerenti in vista dell'adempimento di un compito dello Stato. Tale contratto è caratterizzato dalla sua remuneratività, nonché dallo scambio di prestazioni e controprestazioni, fermo restando che la prestazione caratteristica è fornita dall'offerente.

² Il conferimento di una concessione o il trasferimento di un compito dello Stato sono considerati commessa pubblica se all'offerente competono diritti esclusivi o speciali esercitati nell'interesse pubblico, per i quali ha direttamente o indirettamente diritto a una remunerazione o a un'indennità. Le disposizioni di diritto speciale hanno il primato.

¹⁰ RS 742.104

Art. 9 Generi di commesse

¹ Si distinguono i seguenti generi di commesse:

- a. commesse edili;
- b. commesse di fornitura; e
- c. commesse di prestazioni di servizio.

² Le prestazioni miste constano di generi diversi di commesse e formano un'operazione globale. L'operazione globale è qualificata dal genere della commessa finanziariamente predominante. Le commesse non possono essere mescolate o unite con l'intenzione o la conseguenza di eludere le disposizioni della presente legge.

³ Nel settore dei trattati internazionali sottostanno alla presente legge le commesse ai sensi degli allegati 1–3.

Art. 10 Valori soglia

¹ La presente legge si applica alle commesse pubbliche secondo i valori soglia stabiliti nell'ordinanza del ...¹¹ sui valori soglia.

² Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua periodicamente i valori soglia alle prescrizioni degli impegni internazionali previa consultazione dell'OiAp e d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF).

³ Se per la realizzazione di un'opera edile sono aggiudicate più commesse edili, è determinante il valore complessivo dei lavori di costruzione. Se il valore complessivo raggiunge il valore soglia del settore dei trattati internazionali si applicano le disposizioni della presente legge relative agli appalti all'infuori del settore dei trattati internazionali, a condizione che il valore di ogni singola commessa non raggiunga 2 milioni di franchi e che la somma di queste commesse non superi il 20 per cento del valore complessivo dell'opera edile (clausola bagatella).

Art. 11 Appalti all'infuori del settore dei trattati internazionali

Le disposizioni sugli appalti all'infuori del settore dei trattati internazionali si applicano:

- a. a tutte le commesse dei committenti sottoposti alla presente legge che secondo i valori soglia stabiliti nell'ordinanza sui valori soglia o gli allegati 1–3 non sono assoggettate al settore dei trattati internazionali;
- b. all'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa, di altri beni, di prestazioni di servizio, costruzioni, lavori di ricerca o di sviluppo;
- c. alle commesse nell'ambito della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell'Est, dell'aiuto umanitario nonché del promovimento

¹¹ RS ...

della pace o della sicurezza umana a condizione che l'acquisto non sia escluso dal campo d'applicazione della legge;

- d. agli acquisti dei committenti di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera e.

Art. 12 Eccezioni

¹ La presente legge non si applica:

- a. all'acquisto di beni e di prestazioni di servizio destinati alla vendita o alla rivendita commerciale e all'utilizzazione per la produzione o per l'offerta di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita commerciale;
- b. all'acquisto, all'affitto o alla locazione di terreni, di edifici esistenti o di altri immobili, nonché dei relativi diritti;
- c. alle prestazioni non contrattuali o al sostegno offerto da un committente, compresi gli accordi di cooperazione, gli anticipi, i mutui, gli aiuti in capitale, le fidejussioni e gli incentivi fiscali;
- d. all'acquisto di prestazioni di servizio di agenti pagatori o di servizi di custodia di cartevalori, di prestazioni di servizio di liquidazione e di gestione per istituzioni finanziarie regolamentate oppure di prestazioni di servizio concernenti la vendita, il rimborso e la distribuzione di debiti pubblici, compresi i prestiti, i prestiti di Stato e altri titoli;
- e. alle commesse a istituzioni per invalidi, istituti di beneficenza e penitenziari;
- f. ai contratti del diritto sul personale pubblico;
- g. alle seguenti prestazioni giuridiche:
 1. rappresentanza della Confederazione o di un'impresa pubblica da parte di un avvocato in un procedimento giudiziario, di conciliazione o di arbitrato, nazionale o internazionale, e prestazioni ad essa commesse,
 2. consulenza giuridica da parte di un avvocato in vista di un possibile procedimento di cui al numero 1, se vi è un'elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza giuridica divenga oggetto di un tale procedimento;
- h. agli appalti:
 1. effettuati nel quadro dell'aiuto umanitario internazionale d'emergenza e dell'aiuto agrario e alimentare,
 2. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe o sull'attuazione congiunta di un progetto da parte degli Stati firmatari,
 3. effettuati in conformità a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale o cofinanziati mediante aiuti, prestiti o altre forme di sostegno a livello internazionale ove le procedure o le condizioni applicabili siano incompatibili con la presente legge, o

4. effettuati nel quadro della cooperazione internazionale a condizione che venga osservata una procedura locale equivalente nello Stato beneficiario.

Il committente redige un rapporto interno per ogni commessa aggiudicata conformemente alla lettera h.

- ² Il committente può prescindere dal bando di una commessa pubblica se:
 - a. da ciò risulta una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici;
 - b. lo esige la protezione della salute e della vita di persone, animali e vegetali; oppure
 - c. con ciò sono violati diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.
- ³ Non necessita del bando pubblico l'acquisto di prestazioni:
 - a. di offerenti cui compete il diritto esclusivo di fornire siffatte prestazioni;
 - b. di altri committenti giuridicamente autonomi, sottoposti a loro volta al diritto sugli appalti pubblici, a condizione che i committenti non forniscano queste prestazioni in concorrenza con offerenti privati;
 - c. di unità organizzative non autonome di un committente sottoposto alla presente legge; e
 - d. di imprese pubbliche sulle quali il committente esercita un controllo corrispondente a quello sui propri servizi, a condizione che queste imprese forniscano le loro prestazioni essenzialmente per il committente.

Capitolo 3: Principi generali

Art. 13 Principi di procedura

Nell'aggiudicazione delle commesse vanno osservati i seguenti principi:

- a. il committente esegue le procedure di aggiudicazione in maniera trasparente, oggettiva e imparziale;
- b. adotta le misure contro i conflitti di interesse, gli accordi in materia di concorrenza e la corruzione nel rispetto degli accordi internazionali in vigore;
- c. provvede alla parità di trattamento degli offerenti in tutte le fasi della procedura;
- d. tutela il carattere confidenziale delle indicazioni degli offerenti. Sono fatte salve le comunicazioni da pubblicare dopo l'aggiudicazione e le informazioni da fornire nel quadro della presente legge.

Art. 14 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro

¹ Il committente aggiudica la commessa pubblica a offerenti esteri soltanto se essi osservano le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro determinanti sul luogo della prestazione. Per quanto riguarda le prestazioni fornite all'estero devono almeno essere osservati gli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ai sensi dell'allegato 4. Gli offerenti esigono l'osservanza di queste esigenze da parte dei loro subappaltatori.

² Il committente aggiudica la commessa soltanto a offerenti che garantiscono la parità salariale tra uomo e donna.

³ Il committente può controllare l'osservanza da parte degli offerenti delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro, degli obblighi di annuncio e di autorizzazione di cui all'articolo 6 della legge del 17 giugno 2005¹² contro il lavoro nero e della parità tra uomo e donna oppure trasferire questo compito all'autorità prevista da una legge speciale o a un'altra autorità idonea, in particolare a un organo paritetico di controllo. A tale scopo il committente può fornire le informazioni necessarie all'autorità e all'organo di controllo e mettere documentazione a loro disposizione. L'offerente deve comprovare su richiesta l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro.

⁴ Gli organi di controllo e le autorità incaricate di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di tutela del lavoro e delle condizioni di lavoro presentano al committente un rapporto sui risultati del controllo e sulle eventuali misure adottate.

Art. 15 Ricusa

¹ A livello di committente o di giuria non possono partecipare alla procedura di aggiudicazione le persone che:

- a. hanno un interesse personale immediato a una commessa;
- b. sono il coniuge o il partner registrato di un offerente o dei suoi organi o formano una coppia di fatto;
- c. sono parenti o affini dell'offerente o dei suoi organi in linea diretta o fino al terzo grado in linea collaterale;
- d. operano come rappresentanti dell'offerente o hanno operato nella medesima operazione per un offerente; oppure
- e. non dispongono a motivo di altre circostanze dell'indipendenza necessaria all'esecuzione di appalti pubblici.

² La richiesta di ricusa deve essere presentata immediatamente dopo la scoperta del motivo di ricusa.

³ Sulle richieste di ricusa statuisce il committente, con l'esclusione della persona interessata.

¹² RS 822.41

Art. 16 Preimplicazione

¹ Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione dell'appalto non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.

² Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:

- a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
- b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;
- c) la proroga dei termini minimi.

³ Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.

Art. 17 Determinazione del valore della commessa

¹ Il committente stima il valore presumibile della commessa.

² La commessa non può essere spartita per eludere l'applicazione della presente legge.

³ Ai fini della stima del valore della commessa occorre prendere in considerazione la totalità delle prestazioni e delle remunerazioni da bandire sempreché esse siano in stretta relazione materiale o legale. Tutte le componenti della remunerazione vanno incluse, comprese le opzioni di proroga e le opzioni di commesse successive, nonché tutti i premi, gli emolumenti, le commissioni e gli interessi attesi, senza l'imposta sul valore aggiunto applicabile.

⁴ La procedura determinante per le commesse edili all'infuori del settore dei trattati internazionali viene stabilita in funzione del valore delle singole commesse.

⁵ Nel caso di contratti di durata determinata il valore della commessa viene calcolato in funzione del cumulo delle remunerazioni sull'arco della durata determinata, comprese eventuali opzioni di proroga.

⁶ Nel caso di contratti di durata indeterminata il valore della commessa viene stabilito in funzione delle remunerazioni mensili moltiplicate per 48.

Art. 18 Diritto d'esame degli atti

¹ Se una commessa il cui valore complessivo raggiunge o supera un milione di franchi è aggiudicata a un offerente in assenza di concorrenza, il committente ha un diritto d'esame per quanto concerne il calcolo del prezzo e può chiedere di verificare i costi computabili. Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso e la futura riduzione del prezzo, sempreché il contratto non preveda disposizioni al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.

² La verifica del prezzo è eseguita presso l'offerente dall'ispettorato delle finanze competente o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero, l'ispettorato delle finanze competente o il CDF può incaricare il servizio estero

competente dell'esecuzione della verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati.

³ Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non sussiste il diritto d'esame degli atti.

Capitolo 4: Procedura di aggiudicazione

Art. 19 Tipi di procedura

¹ A scelta del committente le commesse possono essere aggiudicate nell'ambito di una procedura di pubblico concorso o selettiva.

² Conformemente alla presente legge e a seconda del suo valore, la commessa può anche essere aggiudicata nell'ambito di una procedura su invito o per incarico diretto.

Art. 20 Pubblico concorso

¹ Nella procedura di pubblico concorso il committente bandisce pubblicamente la commessa.

² Tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.

Art. 21 Procedura selettiva

¹ Nella procedura selettiva il committente bandisce pubblicamente la commessa.

² Tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione.

³ Il committente sceglie in funzione della loro idoneità gli offerenti che possono presentare un'offerta.

⁴ Il committente può limitare il numero degli offerenti autorizzati a presentare un'offerta se rimane garantita una concorrenza efficace.

Art. 22 Procedura su invito

¹ La procedura su invito si applica alle commesse all'infuori del settore dei trattati internazionali secondo l'ordinanza sui valori soglia.

² Nel caso delle commesse edili la procedura su invito è limitata alle commesse il cui valore stimato non raggiunge due milioni di franchi.

³ Per l'acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa, di altri beni, di prestazioni di servizio, costruzioni, lavori di ricerca o di sviluppo, si può ricorrere alla procedura su invito, senza tenere conto dei valori soglia.

⁴ Nella procedura su invito il committente stabilisce quali offerenti intende invitare senza bando a presentare offerte.

⁵ Sono richieste se possibile almeno tre offerte.

Art. 23 Incarico diretto

¹ Nella procedura per incarico diretto il committente aggiudica una commessa pubblica direttamente, senza bando, ma nel rispetto dei valori soglia stabiliti nell'ordinanza sui valori soglia. Il committente è autorizzato a richiedere offerte comparative e a svolgere trattative.

² La procedura per incarico diretto può essere scelta a prescindere dal valore soglia se è adempita una delle seguenti condizioni:

- a. nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura su invito non vengono presentate offerte o domande di partecipazione, nessuna offerta corrisponde alle esigenze essenziali del bando oppure nessun offerente adempie i criteri di idoneità o le specificazioni tecniche;
- b. nella procedura di pubblico concorso, in quella selettiva o nella procedura su invito vengono presentate esclusivamente offerte fondate su accordi in materia di concorrenza;
- c. a motivo delle peculiarità tecniche o artistiche della commessa o per motivi di protezione della proprietà intellettuale un solo offerente entra in considerazione e non esiste alternativa adeguata;
- d. a motivo di eventi imprevedibili l'appalto diventa a tal punto urgente da impedire l'esecuzione di una procedura di pubblico concorso o selettiva anche in presenza di termini ridotti;
- e. all'offerente originario devono essere aggiudicate prestazioni di sostituzione, completamento o ampliamento di forniture, prestazioni edili o prestazioni di servizio già fornite, perché il cambiamento di offerente non è possibile per motivi economici o tecnici, comporta notevoli difficoltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali;
- f. il committente acquista beni nuovi (prototipi) o prestazioni di servizio di nuovo genere, prodotte o sviluppate su sua richiesta nel quadro di una commessa di ricerca, di sperimentazione, di studio o di nuovo sviluppo;
- g. il committente acquista beni su borse di merci;
- h. il committente può acquistare beni, nell'ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale (segnatamente nelle vendite di liquidazione);
- i. il committente aggiudica la progettazione successiva o il coordinamento delle prestazioni per realizzare la progettazione al vincitore, che ha elaborato un compito di progettazione nell'ambito di una procedura precedente. Al riguardo devono essere adempite le seguenti condizioni:
 - la procedura precedente è stata eseguita in conformità con le disposizioni della legge;
 - le proposte di soluzione sono state giudicate da un organo indipendente;
 - il committente si è riservato nel bando la facoltà di aggiudicare in procedura per incarico diretto la progettazione successiva o il coordinamento.

³ Il committente allestisce per ogni commessa aggiudicata ai sensi del capoverso 2 un rapporto interno dal seguente contenuto:

- a. nome del committente e dell'offerente considerato;
- b. genere e valore della prestazione acquistata;
- c. spiegazione in merito alle circostanze e alle condizioni che giustificano l'applicazione della procedura per incarico diretto.

Art. 24 Concorso in ambito di progettazione e di prestazione globale

¹ Il committente che organizza un concorso in ambito di progettazione e di prestazione globale disciplina nel quadro dei principi della presente legge la procedura applicabile nel singolo caso. Può rinviare alle pertinenti disposizioni di associazioni di categoria.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i tipi di concorso;
- b. i tipi di procedura applicabili;
- c. i requisiti richiesti per lo svolgimento dei lavori preliminari;
- d. le modalità dell'esame tecnico preliminare dei lavori in concorso prima della loro valutazione da parte della giuria;
- e. la composizione della giuria e i requisiti d'indipendenza dei membri;
- f. i compiti della giuria;
- g. le condizioni alle quali la giuria può decidere l'acquisto del lavoro presentato e procedere a una classifica dei lavori in concorso che si scostano dalle disposizioni del programma di concorso;
- h. le modalità con cui possono essere assegnati premi e i diritti che i vincitori possono far valere a seconda del tipo di concorso; e
- i. le indennità spettanti agli autori di lavori in concorso premiati nei casi in cui il committente non segua la raccomandazione della giuria.

Art. 25 Aste elettroniche

¹ Per l'acquisto di prestazioni standardizzate nel quadro di una procedura ai sensi della presente legge il committente può effettuare un'asta elettronica. Il bando o, in assenza del bando, la documentazione del bando deve farvi riferimento.

² L'asta elettronica si estende:

- a. ai prezzi, se l'aggiudicazione è conferita al minor prezzo;
- b. ai prezzi o ai valori di componenti quantificabili, come peso, purezza o qualità, se l'aggiudicazione è conferita al prezzo economicamente più favorevole.

³ Il committente verifica i criteri di idoneità e le specificazioni tecniche ed effettua una prima valutazione delle offerte sulla scorta dei criteri di aggiudicazione e della pertinente ponderazione. Prima dell'inizio dell'asta il committente mette a disposizione di ogni offerente:

- a. il metodo automatico di valutazione, compresa la formula matematica fondata sui criteri di aggiudicazione menzionati;
 - b. il risultato della prima valutazione della sua offerta; e
 - c. tutte le altre informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'asta.
- ⁴ Tutti gli offerenti autorizzati a presentare un'offerta sono invitati simultaneamente e per via elettronica a presentare nuove offerte oppure offerte adattate. Il committente può limitare il numero degli offerenti autorizzati, sempreché lo abbia comunicato nel bando o nella relativa documentazione.
- ⁵ L'asta elettronica può comprendere più fasi successive. In ogni fase il committente informa tutti gli offerenti in merito alla loro graduatoria.

Art. 26 Negoziazioni

¹ Il committente può negoziare con gli offerenti prestazioni, modalità della loro fornitura nonché la remunerazione se così riservato nel bando o se risulta dalla valutazione che nessuna offerta è inequivocabilmente la più economicamente favorevole ai sensi dei criteri di aggiudicazione comunicati.

² Sempreché sia riservato nel bando, le negoziazioni sono autorizzate se:

- a. modifiche irrilevanti di prestazioni sono oggettivamente e materialmente necessarie; oppure
- b. un solo offerente presenta un'offerta o non è garantita per altri motivi una concorrenza efficace; oppure
- c. sono acquistate prestazioni complesse e la commessa o le offerte possono essere chiarite o le offerte possono essere rese oggettivamente paragonabili soltanto per via di trattativa.

³ Se sono adempite le condizioni di negoziazione, il committente può scegliere fra gli offerenti che entrano in linea di conto ai fini dell'aggiudicazione quelli con i quali intende avviare negoziazioni. Il committente prende in considerazione, se possibile, almeno tre offerenti.

⁴ Il committente garantisce in particolare che:

- a. nessun offerente venga penalizzato o favorito nelle negoziazioni;
- b. la confidenzialità delle offerte venga tutelata anche nelle negoziazioni;
- c. l'oggetto della prestazione, i criteri e le specifiche non vengano adeguati in maniera tale da modificare la prestazione caratteristica o la cerchia degli offerenti potenziali;
- d. tutte le modifiche a livello di esigenze siano comunicate per scritto agli offerenti restanti; e
- e. tutti gli offerenti restanti possano presentare la loro offerta definitiva entro un termine identico per tutti.

Art. 27 Comunicazione e iscrizione a verbale

¹ In vista di negoziazioni il committente comunica per scritto a tutti gli offerenti quanto segue:

- a. la loro offerta rettificata;
- b. le componenti dell'offerta sulle quali vanno avviate le negoziazioni;
- c. i termini e le modalità di presentazione dell'offerta scritta definitiva.

² In caso di negoziazioni orali il committente iscrive a verbale almeno quanto segue:

- a. i nomi delle persone presenti;
- b. le parti dell'offerta oggetto di negoziazione;
- c. i risultati delle negoziazioni.

Art. 28 Dialogo

¹ Nel caso di commesse complesse o di acquisto di prestazioni innovative il committente può avviare un dialogo nel quadro della procedura di pubblico concorso o selettiva. Il bando deve menzionare il dialogo.

² Il committente formula e spiega i suoi bisogni e le sue esigenze nel bando o nella relativa documentazione. Comunica inoltre:

- a. i contenuti possibili del dialogo;
- b. se e come sono indennizzate la partecipazione al dialogo e l'utilizzazione di diritti della proprietà intellettuale e di conoscenze ed esperienze dell'offerente; e
- c. i termini e le modalità di presentazione dell'offerta definitiva.

³ Il committente avvia successivamente un dialogo con gli offerenti scelti conformemente alla documentazione del bando nell'intento di concretizzare l'oggetto della prestazione nonché di definire e stabilire le possibili soluzioni o i modi di procedere. Il committente può suddividere la procedura in diverse fasi successive e ridurre nell'ambito di ciascuna di esse il numero degli offerenti partecipanti in funzione di criteri concreti e trasparenti.

⁴ Il committente osserva in particolare la confidenzialità e il principio di parità di trattamento ed evita qualsiasi trasmissione fuorviante di informazioni che potrebbe avvantaggiare o penalizzare determinati offerenti rispetto agli altri.

⁵ Il committente documenta lo svolgimento e il contenuto del dialogo in maniera adeguata e ricostruibile.

⁶ Gli offerenti rimasti a dialogare sono informati in merito alla conclusione del dialogo e invitati a presentare la loro offerta definitiva sulla base delle soluzioni e dei modi di procedere sviluppati insieme a loro durante la fase di dialogo.

Art. 29 Contratti quadro

¹ Il committente può concludere contratti quadro da mettere a concorso conformemente alla presente legge. In base al contratto quadro il committente può bandire commesse singole sull'arco della sua durata. I contratti quadro non possono essere conclusi nell'intento o con l'effetto di impedire o di sopprimere la concorrenza.

² La durata di un contratto quadro è di quattro anni al massimo. Non ne è possibile la proroga automatica. In casi motivati può essere prevista una durata superiore.

³ Se il contratto quadro viene concluso con un solo offerente, le commesse singole basate su tale contratto sono aggiudicate conformemente alle condizioni del contratto quadro. Ai fini dell'aggiudicazione delle commesse singole il committente può invitare per scritto la parte contrattuale a completare la sua offerta.

⁴ Se per motivi sufficienti vengono conclusi contratti quadro con più offerenti, le commesse singole possono essere bandite, a scelta del committente, sia alle condizioni del pertinente contratto quadro senza nuovo invito a presentare un'offerta sia secondo la procedura seguente:

- a. prima di bandire ogni commessa singola il committente consulta per scritto le parti contrattuali e comunica loro il fabbisogno concreto;
- b. il committente fissa loro un termine adeguato per la consegna delle offerte per ogni commessa singola;
- c. le offerte vanno presentate per scritto e sono vincolanti per la durata menzionata nella richiesta di offerta;
- d. il committente conclude il contratto singolo con la parte contrattuale che presenta la migliore offerta in base ai criteri definiti nella documentazione del bando o nel contratto quadro.

Capitolo 5: Condizioni di aggiudicazione**Art. 30** Condizioni di partecipazione

¹ Nel quadro della procedura di aggiudicazione o nella fornitura delle prestazioni aggiudicate il committente provvede affinché gli offerenti adempiano le condizioni generali di partecipazione, osservino le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro, paghino le imposte e i contributi alle assicurazioni sociali esigibili, assicurino la parità di trattamento tra uomo e donna e rinuncino ad accordi in materia di concorrenza.

² Per comprovare l'osservanza delle condizioni di partecipazione il committente può esigere in particolare un'autodichiarazione degli offerenti oppure la loro iscrizione in un elenco.

Art. 31 Criteri di idoneità

¹ Il committente stabilisce in maniera esaustiva nel bando o nella relativa documentazione i criteri essenziali di idoneità dell'offerente. I criteri devono essere oggettivamente necessari e verificabili sotto il profilo dell'appalto.

² I criteri di idoneità possono in particolare riguardare le capacità professionali, finanziarie, economiche, tecniche e organizzative degli offerenti, come pure la loro esperienza.

³ Il committente designa le prove che devono fornire gli offerenti.

⁴ Il committente non può stabilire come condizione che l'offerente abbia già ottenuto una o più commesse da un committente sottoposto.

Art. 32 Elenchi

¹ Il committente può tenere un elenco degli offerenti idonei.

² Il committente che tiene un elenco pubblica almeno le seguenti indicazioni sulla piattaforma elettronica della Confederazione e dei Cantoni:

- a. riferimento dell'elenco;
- b. informazione sui criteri richiesti;
- c. metodi di esame e condizioni di iscrizione;
- d. durata di validità e procedura di rinnovo dell'iscrizione.

³ Una procedura trasparente deve garantire la possibilità di effettuare in ogni momento una domanda di iscrizione, una verifica o una nuova verifica dell'idoneità, l'iscrizione o la radiazione di un offerente dall'elenco.

⁴ Alla gara d'appalto sono ammessi anche offerenti che non figurano nell'elenco, sempreché forniscano la prova della loro idoneità.

⁵ Se non tiene più l'elenco, il committente informa gli offerenti che vi figurano.

Art. 33 Criteri di aggiudicazione

¹ Il committente valuta le offerte in base a criteri di aggiudicazione riferiti alle prestazioni. Oltre al prezzo della prestazione può in particolare prendere in considerazione altri criteri come la qualità, l'opportunità, i termini, il valore tecnico, l'economicità, i costi di esercizio e di ciclo di vita, l'estetica, la sostenibilità, la creatività, il servizio di assistenza, le condizioni di fornitura, l'infrastruttura, il contenuto innovativo, la funzionalità, il servizio alla clientela, la competenza tecnica o l'efficienza della metodologia.

² Al di fuori del settore dei trattati internazionali il committente può prendere in considerazione a titolo supplementare l'entità dell'offerta di posti di formazione da parte dell'offerente per gli apprendisti nella formazione professionale di base.

³ Il committente comunica nel bando o nella relativa documentazione i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione. Si può rinunciare a rendere nota la ponderazione, se sono oggetto dell'appalto soluzioni, proposte di soluzione o modi di procedere.

Art. 34 Specificazioni tecniche

¹ Il committente designa nel bando o nella relativa documentazione le specificazioni tecniche necessarie.

² Il committente definisce per quanto possibile e adeguato le specificazioni tecniche, in particolare relativamente alle esigenze in fatto di prestazioni e di funzioni. Si fonda, sempreché siano disponibili, su norme internazionali o altrimenti su prescrizioni tecniche in uso in Svizzera, su norme nazionali riconosciute o su raccomandazioni dei rami settoriali.

³ Le specificazioni tecniche che si riferiscono a determinati marchi o nomi di commercio, brevetti, diritti d'autore, modelli o tipi, come pure i riferimenti a determinate provenienze o a determinati produttori non sono autorizzate a meno che non esista una modalità sufficientemente precisa o comprensibile di descrizione del fabbisogno di appalto e che in questo caso il committente inserisca nella documentazione del bando la locuzione «o equivalente». L'equivalenza deve essere comprovata dall'offerente.

⁴ Il committente può prevedere specificazioni tecniche per promuovere o conservare le risorse naturali o la protezione dell'ambiente.

Art. 35 Consorzi e subappaltatori

¹ I consorzi e i subappaltatori sono ammessi.

² Il committente può limitare o escludere l'istituzione di consorzi e il ricorso a subappaltatori.

³ Le candidature multiple di subappaltatori o di offerenti nel quadro di consorzi sono escluse, sempreché non siano espressamente autorizzate nella documentazione del bando.

⁴ La prestazione caratteristica deve essere fornita in linea di massima dall'offerente.

Art. 36 Lotti e prestazioni parziali

¹ L'offerente deve presentare in linea di massima un'offerta globale per l'oggetto dell'appalto.

² Il committente può suddividere l'oggetto dell'appalto in lotti e aggiudicarli a uno o più offerenti.

³ Se il committente ha formato dei lotti, gli offerenti possono presentare un'offerta per più lotti, a meno che il committente non ne abbia disposto un disciplinamento derogativo nel bando. Può stabilire che il singolo offerente ottenga soltanto un numero limitato di lotti.

⁴ Il committente deve annunciare nel bando se si riserva la possibilità di esigere dagli offerenti una collaborazione con terzi.

⁵ Il committente può riservarsi nel bando la possibilità di aggiudicare prestazioni parziali.

Art. 37 Varianti

¹ Gli offerenti sono liberi di proporre in aggiunta all'offerta varianti della prestazione descritta nel bando. Il committente può limitare o escludere questa possibilità nel bando.

² Si considera variante qualsiasi offerta che consente di raggiungere l'obiettivo dell'appalto in maniera diversa da quella prevista dal committente.

Art. 38 Esigenze di forma

¹ Le offerte e le domande di partecipazione devono essere presentate per scritto, in maniera completa e tempestiva conformemente alle indicazioni del bando o della relativa documentazione.

² Le offerte e le domande di partecipazione possono essere presentate in forma elettronica, se così previsto nel bando o nella relativa documentazione, e se sono rispettati i requisiti definiti dal committente.

Capitolo 6: Iter della procedura di aggiudicazione**Art. 39** Contenuto del bando

La pubblicazione di un bando contiene almeno le seguenti informazioni:

- a. nome e indirizzo del committente;
- b. genere di commessa e di procedura, nonché pertinente classificazione CPV, e inoltre pertinente classificazione CPC nel caso delle prestazioni di servizio;
- c. descrizione delle prestazioni, compresi il genere e la quantità oppure, se la quantità non è nota, una stima corrispondente, nonché eventuali opzioni;
- d. luogo e tempi della prestazione;
- e. suddivisione in lotti, limitazione del numero di lotti e autorizzazione di offerte parziali;
- f. limitazione o esclusione di consorzi e di subappaltatori;
- g. limitazione o esclusione di varianti;
- h. nel caso di prestazioni periodiche, se possibile, indicazione del termine del bando successivo e indicazione di un'eventuale riduzione del termine di offerta;
- i. se del caso indicazione di eventuali negoziazioni o di un'eventuale asta elettronica;
- j. se del caso intenzione di avviare un dialogo;
- k. termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;

- l. esigenze di forma per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- m. lingua o lingue della procedura e dell'offerta;
- n. criteri di idoneità e prove richieste;
- o. numero massimo di offerenti invitati a presentare un'offerta nella procedura selettiva;
- p. criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione, sempreché queste indicazioni non siano contenute nella documentazione del bando;
- q. eventualmente la riserva di aggiudicare prestazioni parziali;
- r. durata di validità delle offerte;
- s. indirizzo di ottenimento della documentazione del bando ed eventuali costi per l'ottenimento;
- t. indicazione se l'appalto rientra nel settore dei trattati internazionali; e
- u. se del caso indicazione dei rimedi giuridici.

Art. 40 Contenuto della documentazione del bando

Nella misura in cui queste indicazioni non figurano già nel bando, la documentazione del bando fornisce informazioni su:

- a. nome e indirizzo del committente;
- b. oggetto dell'appalto, compresi le specificazioni tecniche e le attestazioni di conformità, i piani, i disegni e le istruzioni necessarie, come pure indicazioni sulla quantità richiesta;
- c. esigenze di forma e condizioni di partecipazione per gli offerenti, compreso un elenco delle informazioni e della documentazione che gli offerenti devono presentare nel contesto delle condizioni di partecipazione, come pure eventuale ponderazione dei criteri di idoneità;
- d. criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione;
- e. eventuali esigenze di autenticazione e di cifratura in caso di inoltro elettronico di informazioni, quando il committente disbriga elettronicamente l'appalto;
- f. regole secondo le quali viene eseguita l'asta, comprese le indicazioni relative agli elementi dell'offerta concernenti i criteri di valutazione, quando il committente esegue un'asta elettronica;
- g. data, ora e luogo dell'apertura delle offerte, se le offerte sono aperte pubblicamente;
- h. tutte le altre modalità e condizioni necessarie alla presentazione di un'offerta;
- i. termini di fornitura delle prestazioni.

Art. 41 Apertura delle offerte

¹ Nella procedura di pubblico concorso e selettiva tutte le offerte presentate tempestivamente sono aperte da almeno due rappresentanti del committente.

² È allestito un verbale dell'apertura delle offerte. Nel verbale sono indicati almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, la data di presentazione delle loro offerte, eventuali varianti delle offerte, nonché i singoli prezzi globali delle offerte.

Art. 42 Verifica e valutazione delle offerte

¹ Il committente verifica le offerte presentate sotto il profilo dell'osservanza delle esigenze di forma. Gli errori di calcolo evidenti sono rettificati d'ufficio.

² Il committente può rettificare le offerte se è necessario per renderle oggettivamente confrontabili e se è compatibile con il principio di parità di trattamento degli offerenti. A tale scopo il committente può richiedere spiegazioni agli offerenti. L'iter e il contenuto della rettifica dell'offerta sono indicati in maniera tracciabile.

³ In caso di presentazione di un'offerta il cui prezzo sembra inusitabilmente inferiore rispetto alle altre offerte, il committente può richiedere all'offerente informazioni utili per accertare se osserva le condizioni di partecipazione e se ha compreso le ulteriori condizioni del bando.

⁴ A condizione che siano adempiti i criteri di idoneità e le specificazioni tecniche, le offerte sono verificate e valutate in maniera oggettiva, uniforme e tracciabile in funzione dei criteri di aggiudicazione.

⁵ Se la verifica e la valutazione approfondite delle offerte necessitano un dispendio sproporzionato, il committente, a condizione di averlo comunicato nel bando, può sottoporre tutte le offerte a una prima verifica fondata sulla documentazione presentata e classificarle su tale scorta. Su tale base il committente sceglie se possibile le tre offerte meglio classificate da sottoporre a un'ulteriore verifica e valutazione.

Art. 43 Aggiudicazione

¹ L'aggiudicazione è effettuata all'offerta economicamente più favorevole.

² L'aggiudicazione di prestazioni ampiamente standardizzate può essere effettuata esclusivamente secondo il criterio del prezzo più basso.

Art. 44 Conclusione del contratto

¹ Il contratto può essere concluso con l'offerente dopo l'aggiudicazione e dopo la scadenza del termine di ricorso, a meno che il Tribunale amministrativo federale non abbia concesso l'effetto sospensivo al ricorso contro l'aggiudicazione.

² Il committente informa senza indugio il giudice della conclusione del contratto, se contro la decisione di aggiudicazione è pendente una procedura di ricorso senza che sia stato richiesto o concesso l'effetto sospensivo.

Art. 45 Interruzione

¹ Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione per motivi sufficienti, in particolare se:

- a. non realizza il progetto;
- b. nessuna offerta adempie le specificazioni tecniche e ulteriori esigenze;
- c. ci si aspettano offerte più favorevoli a seguito della modifica delle condizioni quadro;
- d. le offerte presentate non sono economicamente sostenibili oppure superano notevolmente il preventivo di spesa;
- e. esistono indizi sufficienti di accordi in materia di concorrenza tra gli offerenti; oppure
- f. si rende necessaria una modifica essenziale delle prestazioni richieste.

² Gli offerenti non hanno diritto ad alcuna indennità in caso di interruzione.

Art. 46 Esclusione dalla procedura e revoca dell'aggiudicazione

In presenza di indizi sufficienti il committente può escludere un offerente dalla procedura di aggiudicazione, stralciarlo da un elenco o revocare un'aggiudicazione già effettuata, se l'offerente, un terzo coinvolto o i rispettivi organi:

- a. non adempiono o non adempiono più le condizioni di partecipazione alla procedura o il loro comportamento pregiudica lo svolgimento conforme alla legge della procedura di aggiudicazione;
- b. presentano offerte o domande di partecipazione con errori di forma essenziali o deviazioni essenziali dalle esigenze vincolanti del bando;
- c. forniscono al committente indicazioni e informazioni false o ingannevoli;
- d. sono oggetto di una condanna cresciuta in giudicato per un crimine o commettono un crimine o un delitto ai danni del committente;
- e. violano norme professionali riconosciute o commettono azioni od omissioni che ne pregiudicano l'onore e l'integrità professionale;
- f. sono oggetto di una procedura di fallimento o sono considerati insolventi per altri motivi;
- g. non rispettano le disposizioni in materia di tutela del lavoro e le condizioni di lavoro dei lavoratori, la parità salariale tra uomo e donna e le disposizioni in materia di confidenzialità;
- h. violano le disposizioni in materia di lotta contro la corruzione;
- i. violano le disposizioni in materia di lotta contro il lavoro nero;
- j. si oppongono ai controlli ordinati nei loro confronti;
- k. non pagano le imposte o i contributi sociali esigibili;
- l. hanno concluso accordi che perseguono o provocano una limitazione della concorrenza;

- m. hanno eseguito in maniera carente commesse precedenti o hanno altrimenti dimostrato di non essere una parte contrattuale affidabile e degna di fiducia;
- n. hanno partecipato alla preparazione di bandi di concorso senza che il vantaggio concorrenziale conseguito abbia potuto essere compensato con mezzi adeguati;
- o. presentano un'offerta inusitabilmente inferiore rispetto alle altre offerte senza fornire la prova, ove così invitati, di avere rispettato le condizioni di partecipazione e senza offrire la garanzia di una fornitura conforme al contratto delle prestazioni a concorso;
- p. un offerente è stato escluso ai sensi dell'articolo 47 capoverso 1 da future aggiudicazioni con una decisione cresciuta in giudicato; oppure
- q. un offerente viola i propri obblighi in relazione al diritto d'esame degli atti secondo l'articolo 18 capoverso 1.

Art. 47 Sanzioni

¹ Il committente può ammonire o escludere per una durata fino a cinque anni dalle future commesse l'offerente che adempie personalmente o per il tramite dei propri organi in modo preponderante una o più delle fattispecie di cui all'articolo 46 lettere d, g, h e q.

² Queste possibilità di sanzione valgono a prescindere da altre misure legali nei confronti dell'offerente inadempiente o dei suoi organi. Il committente comunica alla Commissione della concorrenza le infrazioni all'articolo 46 lettera l.

³ Le sanzioni ai sensi dei capoversi 1 e 2 possono essere applicate alle medesime condizioni ai terzi coinvolti dall'offerente e ai loro organi.

⁴ Il committente e le autorità competenti per legge comunicano a un servizio designato dal Consiglio federale le esclusioni cresciute in giudicato ai sensi del capoverso 1. Questo servizio tiene un elenco non pubblico degli offerenti sanzionati e provvede affinché ogni committente possa essere informato se un offerente figura nell'elenco e su quale base e per quale durata è stata pronunciata una sanzione. La Confederazione e i Cantoni si mettono reciprocamente a disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. L'iscrizione è stralciata al termine della sanzione.

⁵ Se per una commessa pubblica sono assegnati contributi finanziari, tali contributi possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne richiesto il rimborso integrale o parziale se il committente viola la presente legge.

Capitolo 7: Termini e pubblicazioni, statistica

Art. 48 Termini

¹ Nella fissazione dei termini di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione il committente prende in considerazione la complessità della commessa, il numero prevedibile di subappalti e le modalità di trasmissione.

² Nel settore dei trattati internazionali valgono i seguenti termini minimi:

- a. nella procedura di pubblico concorso: 40 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte;
- b. nella procedura selettiva: 25 giorni dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di partecipazione e 40 giorni dall'invito a presentare le offerte per la presentazione delle offerte.

³ Una proroga di questi termini deve essere comunicata tempestivamente a tutti gli offerenti.

⁴ Il termine di presentazione delle offerte all'infuori del settore dei trattati internazionali è normalmente di almeno 20 giorni.

Art. 49 Riduzione dei termini nel settore dei trattati internazionali

¹ Il termine minimo di presentazione delle offerte nella procedura di pubblico concorso e selettiva nonché il termine delle domande di partecipazione nella procedura selettiva possono essere ridotti a non meno di dieci giorni in caso di urgenza comprovata.

² Il committente può ridurre di volta in volta di cinque giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 48 capoverso 2 lettera a se:

- a. il bando è pubblicato elettronicamente;
- b. la documentazione del bando è pubblicata simultaneamente in maniera elettronica; oppure
- c. le offerte sono accettate per via elettronica.

³ Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni di cui all'articolo 48 capoverso 2 lettera a, se ha pubblicato, almeno 40 giorni fino a un massimo di dodici mesi prima della pubblicazione del bando, un preavviso con il seguente contenuto:

- a. l'oggetto dell'appalto previsto;
- b. il termine approssimativo di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
- c. una dichiarazione secondo la quale tutti gli offerenti dovrebbero comunicare al committente il proprio interesse all'appalto;
- d. l'indirizzo di ottenimento della documentazione del bando; e
- e. tutte le altre informazioni ai sensi dell'articolo 39 disponibili a quel momento.

⁴ Il committente può ridurre a non meno di dieci giorni il termine minimo di 40 giorni dell'articolo 48 capoverso 2 lettera a, se acquista prestazioni periodiche e ha menzionato questa riduzione del termine in occasione di un bando precedente.

⁵ A prescindere dalle altre disposizioni del presente articolo, all'acquisto di beni o di prestazioni di servizio commerciali oppure di una combinazione di entrambe, il committente può ridurre a non meno di 13 giorni il termine di presentazione delle offerte,

sempreché pubblici simultaneamente ed elettronicamente l'appalto previsto e la documentazione del bando. Se accetta per via elettronica offerte di beni o di prestazioni di servizio commerciali, il committente può inoltre ridurre il termine a non meno di dieci giorni.

Art. 50 Pubblicazioni

¹ Nella procedura di pubblico concorso e nella procedura selettiva il committente pubblica il bando, l'aggiudicazione e l'interruzione della procedura su una piattaforma Internet per gli appalti pubblici gestita in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. Il committente pubblica inoltre, conformemente all'articolo 23 capoverso 2, le aggiudicazioni effettuate per incarico diretto almeno nel settore dei trattati internazionali. La documentazione del bando viene di norma messa simultaneamente ed elettronicamente a disposizione. L'accesso a queste pubblicazioni è gratuito.

² Nel caso delle commesse edili e delle relative forniture e prestazioni di servizio, il bando e l'aggiudicazione devono essere pubblicati almeno nella lingua ufficiale del luogo della costruzione.

³ Per ogni appalto nel settore dei trattati internazionali che non viene messo a concorso in una delle lingue ufficiali dell'OMC, il committente pubblica simultaneamente una sintesi del bando in una delle lingue ufficiali dell'OMC. La sintesi contiene almeno:

- a. l'oggetto dell'appalto;
- b. il termine di presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione; e
- c. l'indirizzo di ottenimento della documentazione del bando.

⁴ Le aggiudicazioni effettuate nel settore dei trattati internazionali vanno pubblicate entro un termine di 72 giorni. La comunicazione contiene le seguenti indicazioni:

- a. il genere di procedura applicata;
- b. l'oggetto e il volume della commessa;
- c. il nome e l'indirizzo del committente;
- d. la data dell'aggiudicazione;
- e. il nome e l'indirizzo dell'offerente preso in considerazione;
- f. il prezzo dell'offerta presa in considerazione (compresa l'imposta sul valore aggiunto).

Art. 51 Conservazione della documentazione

¹ Sempreché non esistano disposizioni più ampie, i committenti conservano tutta la documentazione relativa a una procedura d'appalto per una durata di tre anni a contare dall'aggiudicazione.

² Rientrano nella documentazione da conservare:

- a. il bando;
- b. la documentazione del bando;

- c. il verbale di apertura delle offerte;
- d. la corrispondenza relativa alla procedura di aggiudicazione;
- e. i verbali di negoziazione;
- f. le decisioni in ambito di procedura di aggiudicazione;
- g. l'offerta presa in considerazione;
- h. i dati che consentono di ricostruire lo svolgimento elettronico di un appalto; e
- i. i rapporti sulle commesse aggiudicate per incarico diretto nel settore dei trattati internazionali.

Art. 52 Statistica

¹ La Confederazione allestisce entro dodici mesi dalla fine dell'anno civile, all'attenzione della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), una statistica elettronica degli appalti dell'anno precedente nel settore dei trattati internazionali.

² Le statistiche contengono almeno le seguenti indicazioni:

- a. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche di ogni committente nel settore dei trattati internazionali, suddivise per commesse edili, di forniture e di prestazioni di servizio, con la menzione della classificazione CPC o CPV;
- b. il numero e il valore complessivo delle commesse pubbliche aggiudicate per incarico diretto;
- c. stime sulle indicazioni di cui alle lettere a e b, con spiegazioni sul metodo di stima utilizzato ove non possano essere presentati dati.

³ Il valore complessivo va indicato di volta in volta, compresa l'imposta sul valore aggiunto.

⁴ La statistica globale della SECO è accessibile al pubblico, fatte salve la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari.

Capitolo 8: Protezione giuridica

Art. 53 Notificazione di decisioni

¹ Il committente notifica le decisioni mediante pubblicazione o consegna individuale agli offerenti. Gli offerenti non hanno il diritto di essere sentiti prima della notificazione della decisione.

² Le decisioni vanno motivate sommariamente e devono indicare i rimedi giuridici.

³ La motivazione sommaria di un'aggiudicazione comprende:

- a. il genere della procedura e il nome dell'offerente preso in considerazione;

- b. il prezzo complessivo dell'offerta presa in considerazione o, eccezionalmente, il prezzo minimo e massimo delle offerte prese in considerazione nella procedura di aggiudicazione; e
 - c. le caratteristiche e i vantaggi determinanti dell'offerta presa in considerazione.
- 4 Il committente non può pubblicare informazioni qualora:
- a. ne risultasse una violazione del diritto in vigore o ne fosse leso un interesse pubblico;
 - b. ne fossero pregiudicati gli interessi economici legittimi dell'offerente; oppure
 - c. ne fosse minacciata la concorrenza leale tra gli offerenti.

Art. 54 Ricorso

¹ Contro le decisioni del committente è ammesso, a partire da un valore della commessa di 150 000 franchi, il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

² Le decisioni di cui all'articolo 55 capoverso 1 lettere c e g sono impugnabili con ricorso indipendentemente dal valore della commessa.

³ Il Tribunale federale è direttamente competente per i ricorsi inerenti ad appalti del Tribunale amministrativo federale. Ai ricorsi inerenti ad appalti del Tribunale federale si applica l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 17 giugno 2005¹⁴ sul Tribunale federale.

⁴ Alle commesse all'infuori del settore dei trattati internazionali si applica una procedura semplice e rapida, che prevede termini brevi, un semplice scambio di scritti e mezzi di prova limitati. La competenza spetta a un giudice unico del Tribunale amministrativo federale. La decisione del giudice unico è motivata sommariamente su richiesta di una delle parti ed è definitiva. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

⁵ Contro l'aggiudicazione di commesse di cui all'articolo 11 lettera c non vi è il diritto di ricorso.

Art. 55 Oggetti del ricorso

¹ Sono impugnabili esclusivamente le seguenti decisioni:

- a. il bando di una commessa;
- b. la decisione di scelta degli offerenti in una procedura selettiva;
- c. la decisione di iscrizione o di stralcio di un offerente in un elenco;
- d. l'aggiudicazione e la sua revoca;
- e. l'interruzione della procedura;
- f. l'esclusione dalla procedura;
- g. l'infrazione di una sanzione; e

¹⁴ RS 173.110

h. il rimborso delle remunerazioni o la riduzione del prezzo a seguito del diritto d'esame degli atti dell'autorità.

² Le prescrizioni della documentazione del bando il cui senso e la cui portata sono riconoscibili devono essere impugnate unitamente al bando.

³ Le disposizioni della presente legge sul diritto di essere sentiti nella procedura decisionale, sull'effetto sospensivo e sulla limitazione dei motivi di ricorso non si applicano ai ricorsi contro l'inflizione di sanzioni.

⁴ Le decisioni concernenti appalti con un valore della commessa inferiore a 150 000 franchi, ad eccezione del capoverso 1 lettere c e g, non possono essere impugate.

Art. 56 Effetto sospensivo

¹ Il ricorso non ha effetto sospensivo.

² Durante il termine di ricorso e fino alla decisione su una richiesta di effetto sospensivo da parte del Tribunale amministrativo federale il committente non può concludere il contratto con l'offerente preso in considerazione, né adottare misure che potrebbero pregiudicare l'esito del ricorso.

³ Il Tribunale amministrativo federale può concedere su richiesta l'effetto sospensivo, se il ricorso appare sufficientemente fondato e se non vi si oppone un interesse pubblico preponderante. La questione dell'effetto sospensivo è di norma oggetto di un unico scambio di scritti.

⁴ Una richiesta illegittima o sleale di effetto sospensivo non è protetta. Le pretese di risarcimento del committente e dell'offerente preso in considerazione devono essere valutate dai tribunali civili.

Art. 57 Diritto applicabile

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, la procedura decisionale e di ricorso è retta dalle disposizioni generali della legge federale del 20 dicembre 1968¹⁵ sulla procedura amministrativa.

Art. 58 Termine e motivi di ricorso

¹ I ricorsi devono essere presentati per scritto e motivati entro 20 giorni dalla notificazione della decisione.

² Non si applicano le ferie giudiziarie.

³ Il ricorso può essere impugnato contro:

- a. le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento;
- b. l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.

⁴ L'adeguatezza di una decisione non può essere esaminata nel quadro di una procedura di ricorso.

¹⁵ RS 172.021

⁵ Nella procedura per incarico diretto si può unicamente contestare l'errata scelta della procedura.

Art. 59 Visione degli atti

¹ Nella procedura decisionale non è dato diritto di prendere visione degli atti.

² Nella procedura di ricorso va concesso su richiesta al ricorrente il diritto di prendere visione della valutazione della sua offerta e di altri atti procedurali rilevanti ai fini della decisione, sempreché non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 60 Decisione su ricorso

¹ L'autorità di ricorso può statuire essa stessa sul ricorso o deciderne il rinvio all'autorità inferiore o al committente. In caso di rinvio emana istruzioni imperative.

² Se il ricorso si rivela fondato e se il contratto con l'offerente preso in considerazione è già concluso, l'autorità di ricorso constata unicamente in quale misura la decisione impugnata viola il diritto applicabile.

³ Simultaneamente alla constatazione della violazione del diritto ai sensi del capoverso 2 l'autorità di ricorso statuisce su un'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

⁴ Il risarcimento dei danni è limitato alle spese necessarie insorte all'offerente nel contesto della preparazione e della presentazione della propria offerta.

Art. 61 Revisione

Se l'autorità di ricorso deve statuire su una richiesta di revisione, si applica per analogia l'articolo 60 capoverso 2.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 62 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. Può delegare tale competenza al Dipartimento federale delle finanze (DFF) oppure, nei casi previsti dagli articoli 7, 10 e 52, all'Ufficio federale competente in materia di appalti.

² Il Consiglio federale osserva le disposizioni dei trattati internazionali determinanti.

Art. 63 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ La legge federale del 16 dicembre 1994¹⁶ sugli acquisti pubblici è abrogata.

² La legge federale del 6 ottobre 1995¹⁷ sul mercato interno è modificata come segue:

¹⁶ RS 172.056.1

¹⁷ RS 943.02

Art. 5 cpv. 3

³ Gli appalti dei Cantoni, dei Comuni e di altri enti preposti a compiti cantonali e comunali nonché le aggiudicazioni di concessioni di questi committenti, che rientrano nel campo di applicazione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 2015 (CIAP 2015), nei Cantoni concordatari sottostanno esclusivamente alle disposizioni materiali e di diritto procedurale del CIAP 2015, sempre che rispettino gli standard minimi previsti dalla presente legge.

Art. 8 cpv. 1 e 2

¹ La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della presente legge e del CIAP 2015 da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici.

² Essa può sottoporre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni raccomandazioni concernenti gli atti legislativi previsti o vigenti e, nell'ambito del CIAP 2015, raccomandazioni concernenti gli appalti pubblici.

Art. 9 cpv. 1, cpv. 2, secondo periodo, nonché cpv. 2^{bis} e 3

¹ Le restrizioni del libero accesso al mercato devono rivestire la forma di decisioni impugnabili.

² Nei Cantoni che hanno aderito al CIAP 2015 i rimedi giuridici contro le decisioni di committenti cantonali e comunali in ambito di appalti pubblici sono retti esclusivamente dal Concordato.

^{2bis} La Commissione della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l'accesso al mercato o viola il CIAP 2015.

³ *Abrogato*

Art. 10 cpv. 1

¹ La Commissione della concorrenza può presentare perizie sull'applicazione della presente legge e del CIAP 2015 ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.

Regolamentazione del diritto di ricorso delle autorità secondo il progetto CIAP per la consultazione

In occasione della consultazione concernente il progetto di revisione del CIAP, nel concordato è stata proposta la seguente regolamentazione del diritto di ricorso delle autorità:

Art. 52 Ricorso

¹ ...
² ...

³ *Contro le decisioni di cui all'articolo 53 capoverso 1 [variante 1: la Commissione della concorrenza] / [variante 2: l'Organo intercantonale per gli appalti pubblici (Oiap)] può inoltre interporre ricorso per far constatare che la decisione è illegittima.*

⁴

³ La legge del 17 giugno 2005¹⁸ sul Tribunale amministrativo federale è modificata come segue:

Art. 23 cpv. 2

² Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo l'articolo 111 lettere c–e della legge del 26 giugno 1998¹⁹ sull'asilo, nonché secondo le leggi federali in materia di assicurazioni sociali e la legge federale del ... sugli appalti pubblici.

⁴ La legge del 17 giugno 2005²⁰ sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 83 lett. fn. 2

f. le decisioni in materia di appalti pubblici se:

2. non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale, sempre che non si debbano giudicare ricorsi inerenti ad appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti e del Ministero pubblico della Confederazione o di autorità giudiziarie cantonali superiori;

Art. 64 Diritto transitorio

La presente legge si applica alle commesse bandite pubblicamente dopo la sua entrata in vigore oppure, se non è effettuato alcun bando pubblico, alle commesse aggiudicate dopo la sua entrata in vigore.

Art. 65 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: ...²¹

¹⁸ RS **173.32**

¹⁹ RS **142.31**

²⁰ RS **173.110**

²¹ DCF del ...

Allegato 1
(art. 9 cpv. 3)

Beni

Beni nel settore dei trattati internazionali

Sono considerati beni che rientrano nel campo d'applicazione della legge:

- a. per gli appalti conclusi dai committenti responsabili della difesa e della sicurezza e menzionati negli accordi internazionali validi per la Svizzera: i beni menzionati nell'elenco qui appresso dei materiali civili per la difesa e la protezione civile;
- b. per gli appalti conclusi da altri committenti: tutti i beni.

Elenco dei materiali civili per la difesa e la protezione civile

	Lista di classificazione doganale (NCCD) N. di riferimento
1. Sale; zolfo; terre e pietre; gessi; calce e cementi	Capitolo 25
2. Minerali, scorie e ceneri	Capitolo 26
3. Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali	Capitolo 27
4. Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi	Capitolo 28
5. Prodotti chimici organici	Capitolo 29
6. Prodotti farmaceutici	Capitolo 30
7. Concimi	Capitolo 31
8. Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	Capitolo 32
9. Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toaletta preparati e preparazioni cosmetiche	Capitolo 33
10. Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	Capitolo 34
11. Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	Capitolo 35

	Lista di classificazione doganale (NCCD) N. di riferimento
12. Polveri e esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Capitolo 36
13. Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	Capitolo 37
14. Prodotti vari delle industrie chimiche	Capitolo 38
15. Materie plastiche e lavori di tali materie	Capitolo 39
16. Gomma e lavori di gomma	Capitolo 40
17. Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio	Capitolo 41
18. Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella	Capitolo 42
19. Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	Capitolo 43
20. Legno, carbone di legna e lavori di legno	Capitolo 44
21. Sughero e lavori di sughero	Capitolo 45
22. Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio	Capitolo 46
23. Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni	Capitolo 47
24. Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Capitolo 48
25. Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	Capitolo 49
26. Seta	Capitolo 50
27. Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine	Capitolo 51
28. Cotone	Capitolo 52
29. Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	Capitolo 53
30. Filamenti sintetici o artificiali, ad eccezione di:	Capitolo 54
54.07: Tessuti di filati di filamenti sintetici	
54.08: Tessuti di filati di filamenti artificiali	
31. Fibre sintetiche o artificiali discontinue, ad eccezione di:	Capitolo 55
55.11–55.16: Filati e tessuti di fibre sintetiche o artificiali discontinue	

	Lista di classificazione doganale (NCCD) N. di riferimento
32. Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, ad eccezione di:	Capitolo 56
56.08 Reti a maglie annodate, in pezza o in pezzi, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili	
33. Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili	Capitolo 57
34. Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; pasamaneria; ricami	Capitolo 58
35. Stoffe a maglia	Capitolo 60
36. Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia	Capitolo 61
37. Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	Capitolo 62
38. Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	Capitolo 63
39. Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti	Capitolo 64
40. Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti	Capitolo 65
41. Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	Capitolo 66
42. Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Capitolo 67
43. Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili	Capitolo 68
44. Prodotti ceramici	Capitolo 69
45. Vetro e lavori di vetro	Capitolo 70
46. Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, placcati o doppiati di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete	Capitolo 71
47. Ghisa, ferro e acciaio	Capitolo 72
48. Lavori di ghisa, ferro o acciaio	Capitolo 73
49. Rame e lavori di rame	Capitolo 74
50. Nichel e lavori di nichel	Capitolo 75
51. Alluminio e lavori di alluminio	Capitolo 76
52. Piombo e lavori di piombo	Capitolo 78
53. Zinco e lavori di zinco	Capitolo 79
54. Stagno e lavori di stagno	Capitolo 80
55. Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie	Capitolo 81

	Lista di classificazione doganale (NCCD) N. di riferimento
56. Utensili e utensileria, oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti, di metalli comuni	Capitolo 82
57. Lavori diversi di metalli comuni	Capitolo 83
58. Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, ad eccezione di:	Capitolo 84
84.71: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove	
59. Macchine, apparecchi e materiale elettrici e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di detti apparecchi, di cui unicamente:	Capitolo 85
85.10: Rasoi, tosatrici e apparecchi per la depilazione, ecc.	
85.16: Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici, ecc.	
85.37: Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti, ecc.	
85.38: Parti destinate agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, ecc.	
85.39: Lampade e tubi elettrici a incandescenza, ecc.	
85.40: Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, ecc.	
60. Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione	Capitolo 86

	Lista di classificazione doganale (NCCD) N. di riferimento
61. Vetture automobili, trattori, velocipidi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori,	Capitolo 87
<i>ad eccezione di:</i>	
87.05: Autoveicoli per usi speciali (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche), ecc.	
87.08: Parti e accessori di autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05, ecc.	
87.10: Carri da combattimento e autoblinda, anche armati; loro parti, ecc.	
62. Navigazione marittima o fluviale	Capitolo 89
63. Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia o per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi,	Capitolo 90
<i>ad eccezione di:</i>	
90.14: Bussole, comprese quelle di navigazione, ecc.	
90.15: Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, ecc.	
90.27: Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche, ecc.	
90.30: Oscilloscopi, ecc.	
64. Orologeria	Capitolo 91
65. Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Capitolo 92
66. Mobili; mobili medico-chirurgici; articoli da letto e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate	Capitolo 94
67. Giocattoli, giuochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori	Capitolo 95
68. Lavori diversi	Capitolo 96
69. Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Capitolo 97

Allegato 2
(art. 9 cpv. 3)

Prestazioni di servizio

Prestazioni di servizio nel settore dei trattati internazionali

Si considerano prestazioni di servizio nel settore dei trattati internazionali i servizi menzionati qui appresso:

	Classificazione centrale dei prodotti provvisoria (CPC prov.) N. di riferimento
1. Servizi di riparazione e manutenzione	6112, 6122, 633, 886
2. Servizi alberghieri e altri servizi di alloggio analoghi	641
3. Servizi di ristorazione e di mescolta di bevande	642, 643
4. Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (salvo 71235), 7512, 87304
5. Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (salvo 7321)
6. Trasporto di posta per via terrestre (esclusi i servizi di trasporto ferroviario) e aerea	71235, 7321
7. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici	7471
8. Servizi di telecomunicazione	752
9. Servizi assicurativi; servizi bancari e finanziari ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali	811, 812, 814
10. Servizi immobiliari forniti su base forfettaria o contrattuale	822
11. Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature, senza operatore	83106-83109
12. Servizi di leasing o di noleggio di beni per uso personale e domestico	parte di 832
13. Servizi informatici ed affini	84
14. Servizi di consulenza in materia di diritto del Paese di origine e di diritto internazionale pubblico	parte di 861

	Classificazione centrale dei prodotti provvisoria (CPC prov.) N. di riferimento
15. Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
16. Servizi di consulenza fiscale	863
17. Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864
18. Servizi di consulenza gestionale e affini	865, 866 ²²
19. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867
20. Servizi pubblicitari	871
21. Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201-82206
22. Servizi di imballaggio	876
23. Servizi di consulenza relativi alla silvicoltura	parte di 8814
24. Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o contratto	88442
25. Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94

²² Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

Allegato 3
(art. 9 cpv. 3)

Lavori di costruzione di edifici e d'opere d'ingegneria civile (prestazioni edili) nel settore dei trattati internazionali

	Classificazione centrale dei prodotti provvisoria (CPC prov.) N. di riferimento
1. Lavori di preparazione dei siti e cantieri edili	511
2. Lavori di costruzione di edifici	512
3. Lavori di costruzione d'opere d'ingegneria civile	513
4. Montaggio e installazione di opere prefabbricate	514
5. Lavori svolti da imprese edili specializzate	515
6. Lavori di posa d'impianti	516
7. Lavori di finitura degli edifici	517
8. Noleggio o leasing di attrezzature di costruzione o demolizione, comprese le prestazioni per il personale	518

Allegato 4
(art. 14 cpv. 1)

Accordi di base dell'OIL

Si considerano accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 della presente legge i seguenti accordi:

1. Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9);
2. Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7);
3. Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949 concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9);
4. Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951 sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0);
5. Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5);
6. Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958 concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione (RS 0.822.721.1);
7. Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973 concernente l'età minima di ammissione all'impiego (RS 0.822.723.8);
8. Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2).

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

